

## **C11823 - JSC RUSSIAN RAILWAYS/GEFCO**

Provvedimento n. 24086

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società JSC Russian Railways, pervenuta in data 6 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

JSC Russian Railways (di seguito, RZD), società il cui capitale sociale è detenuto interamente dal Governo Russo, è attiva nella fornitura di servizi di trasporto passeggeri e merci su rotaia, servizi di trazione ferroviaria, costruzione di infrastrutture, manutenzione e riparazione di materiale rotabile, produzione e vendita di equipaggiamento per la segnalazione ferroviaria.

Il fatturato realizzato da RZD nel 2011 a livello mondiale è stato di circa 35 miliardi di euro, di cui circa [100-474]<sup>1</sup> milioni di euro nell'Unione europea e [1-10] milioni di euro in Italia.

GEFCO S.A. (di seguito GEFCO), controllata dalla società PSA titolare del 99,94% del capitale sociale, è una società di diritto francese al vertice di un gruppo attivo, a livello mondiale, nella fornitura di servizi di trasporto, spedizioni, logistica e servizi per clienti industriali quali, in particolare, i produttori di automobili e veicoli commerciali.

Il fatturato realizzato da GEFCO nel 2011, a livello mondiale, è stato di circa 3,7 miliardi di euro, di cui circa [2-3] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [100-474] milioni di euro in Italia.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte di RZD, del controllo esclusivo su GEFCO tramite acquisto del 75% del suo capitale sociale e dei diritti di voto.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

#### ***I mercati rilevanti***

#### **I mercati del prodotto**

L'operazione interessa i seguenti mercati del prodotto, in cui è attiva l'impresa oggetto di acquisizione.

#### ***a) Servizi di trasporto su strada di automobili e veicoli commerciali***

Il mercato comprende una gamma di servizi di trasporto forniti in funzione delle specifiche richieste della domanda<sup>2</sup>. In particolare, si tratta del servizio di trasporto di base, cosiddetto primario, dei veicoli dagli stabilimenti di produzione fino ai concessionari, ovvero da/verso i punti di stoccaggio, per i veicoli con provenienza e/o destinazione estera. Tale servizio, dietro richiesta delle case automobilistiche, può essere integrato dal servizio di *handling* - che consiste nello stoccaggio di veicoli in aree attrezzate e nello svolgimento di procedure di ricezione, controllo e, eventualmente, sdoganamento - nonché da ulteriori servizi di officina, quali il collaudo delle auto, la riparazione di eventuali difetti riscontrati all'arrivo delle auto nel piazzale, il controllo di apparati elettrici, elettronici, meccanici, di carrozzeria.

---

<sup>1</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>2</sup> [In tal senso i precedenti comunitari, in particolare caso M2411 "Autologic/TNT/Wallenius/CAT JV" e nazionali, tra i quali vedi, in particolare, C9037 "Venice/Mercurio Group-Mercurio-Arcese Mercurio", C8656 "F.lli Elia/ramo d'azienda di Giovanni Ambrosetti", C7800 "LauroSE/F.lli Elia".]

*b) Servizi di trasporto merci via terra*

Coerentemente con i precedenti nazionali e comunitari<sup>3</sup>, si rileva che i soggetti che esprimono la domanda di tale servizio sono i caricatori (siano essi imprese produttrici di beni, spedizionieri, autotrasportatori), che hanno a disposizione varie modalità di trasporto per soddisfare il bisogno di mobilità delle merci, quali il trasporto su strada, ferroviario tradizionale, combinato. Tali modalità di trasporto sono sostituibili dal punto di vista della domanda laddove presentano simili tempi di percorrenza e livelli di costo.

*c) Servizi di spedizione merci*

L'attività di spedizione di merci<sup>4</sup> consiste nell'organizzazione del trasporto di articoli (ivi incluse, eventualmente, attività quali lo sdoganamento, il deposito e i servizi a terra) per conto di clienti e secondo le loro esigenze. Essa è stata qualificata dalla Commissione come servizio diverso da quello di trasporto, in quanto la spedizione implica, oltre al trasporto, la realizzazione di attività organizzative ed accessorie<sup>5</sup>.

*d) Servizi logistici integrati*

I servizi logistici integrati, in linea con l'orientamento della Commissione<sup>6</sup>, consistono nei servizi facenti parte del ciclo produttivo che concerne la pianificazione, implementazione e controllo dell'effettivo flusso e stoccaggio delle merci, dei servizi e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di destinazione, al fine di soddisfare la necessità del cliente.

Il mercato comprende sia i servizi di logistica c.d. "*inbound*", resi cioè durante le varie fasi del ciclo produttivo, sia i servizi c.d. "*outbound*", resi nella successiva fase della distribuzione dei prodotti finiti quali i servizi di imballaggio, *kitting*, controllo di qualità e/o stoccaggio<sup>7</sup>.

**I mercati geografici**

Con riferimento alla definizione dei mercati suddetti dal punto di vista geografico, la Commissione distingue normalmente l'ambito nazionale da quello internazionale. Ciò premesso, si rileva che tali mercati possono ritenersi di dimensione nazionale in considerazione dei differenti costi per effettuare i servizi nei vari Stati membri e dell'esistenza di barriere amministrative e regolamentari, in particolare in materia di trasporto e sicurezza.

Date le caratteristiche dell'operazione in esame, in ogni caso, non occorre giungere ad una esatta delimitazione del mercato geografico in quanto, anche adottando la definizione più ristretta, la valutazione dell'operazione non verrebbe ad essere modificata.

***Effetti dell'operazione***

GEFCO opera in Italia nel mercato dei servizi di trasporto su strada di automobili e veicoli commerciali con una quota stimabile in circa il [15-20%] e nei mercati dei servizi di trasporto via terra, dei servizi di spedizione merci e dei servizi logistici integrati con una quota di mercato [inferiore all'1%]. RZD non opera in Italia in nessuno di tali mercati.

L'operazione, conseguentemente, è idonea a determinare esclusivamente una mera sostituzione di un operatore con un altro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

<sup>3</sup> [Cfr. C8525 - AURELIA/CARGO CLAY, provv. n. 16939 in Boll. n. 24/07; C9695 - GAVIO/EUROMODALE, provv. 19040 in Boll. n. 40/08 e, per quanto riguarda la prassi comunitaria, Decisione della Commissione UE sul caso COMP/M.5096 RCA/Mac Cargo, del 22 gennaio 2010; COMP/M.3150 - SNCF/Trenitalia/AFA, del 4 agosto 2003.]

<sup>4</sup> [Cfr. caso I722 "Logistica internazionale", decisione del 18 novembre 2009.]

<sup>5</sup> [Si veda il caso COMP/M.5496, RCA/MAV Cargo, deciso dalla Commissione il 25 novembre 2008.]

<sup>6</sup> [Cfr caso M2411 "Autologic/TNT/Wallenius/CAT".]

<sup>7</sup> [In tal linea, vedi provv. dell'Autorità C11025 "DHL Suppli Chain (Italy)"/"Eurodifarm".]

